

Cass. pen. Sez. I, (ud. 03-03-2005) 06-04-2005, n. 12882

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente

Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere

Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere

Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) PESCE MASSIMO N. IL 21/03/1965;

avverso SENTENZA del 20/02/2003 TRIBUNALE di VENEZIA;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCAANTONIO;

udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Elisabetta Cesqui che ha concluso per rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. RIVACASA Beatrice.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Massimo Pesce ricorre personalmente avverso la sentenza del tribunale di Venezia in composizione monocratica che, assolvendolo dal reato di cui all'art. 12 del D.Lvo. 286/98 per aver favorito la permanenza in Italia di due cittadini extracomunitari non identificati e di altri due identificati in Vasile Stasiuc e Vitalie Tihonov, lo ha invece condannato per la contravvenzione di cui all'art. 22 dello stesso testo legislativo, per aver occupato i medesimi lavoratori privi del permesso di soggiorno. La sentenza impugnata ricostruisce due verifiche effettuate dalla polizia giudiziaria nell'azienda dell'imputato: nella prima, avvenuta il 25.5.2000 furono trovati intenti al

lavoro lo Stasiuc ed il Tihonov, nella seconda, attuata il 14.9.2000, vi erano invece due lavoratori che si diedero alla fuga e che non furono, per questa ragione, identificati.

Nel presupposto che l'imputato aveva da tempo avviato le pratiche per la regolarizzazione dello Stasiuc e del Tihonov, il tribunale ha assolto il Pesce dal primo reato, per mancanza dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo specifico ravvisabile nel fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dei cittadini stranieri; ha condannato invece per la contravvenzione, ritenendo evidente l'esistenza dell'elemento oggettivo dell'occupazione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

2. La questione di fondo proposta nel ricorso, articolato in due distinti motivi, attiene alla configurabilità del concorso formale tra i due reati, quello per cui vi è stata assoluzione e quello per il quale vi è stata condanna o piuttosto dell'assorbimento della seconda norma (concernente l'impiego di lavoratori non muniti di permesso di soggiorno) nella prima, con conseguente richiesta di annullamento della sentenza impugnata per violazione del principio del ne bis in idem.

Il secondo motivo, invece, censura la sentenza per aver ritenuto l'esistenza dell'elemento soggettivo nel reato contravvenzionale nonostante la diversa decisione in ordine al primo.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa stessa sezione di questa Corte ha già rilevato che la disposizione dell'art. 20, comma quinto, della legge n. 40 del 1998 (oggi trasfusa in quella dell'art. 22, comma 10, d. lgs. n. 286 del 1998), la quale punisce il fatto del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, non è speciale rispetto a quella di cui all'art. 10, comma quinto, della stessa legge (oggi art. 12, comma 5, d. lgs. citato) che prevede il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in condizioni di illegalità. Ne consegue che i due reati possono concorrere tra di loro (Sez. 1<sup>a</sup>, n. 23438 del 28.05.2003, Praticò, rv. 224595).

Altrettanto infondato è il secondo, perchè mentre per la valutazione dell'elemento psicologico del reato di cui al capo 1, per il quale è intervenuta assoluzione, occorre la ricerca del dolo specifico, in relazione alla condotta di cui al capo 2, che prevede un reato di natura contravvenzionale, è sufficiente l'accertamento della coscienza e volontarietà della condotta.

Le pronunce sono consequenziali.  
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2005.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005